

Assenza della segnaletica di Stop e responsabilità del Comune

Data: 24/06/2021
Fonte: responsabilecivile.it
Link: <https://responsabilecivile.it/assenza-della-segnaletica-di-stop-e-responsabilita-del-comune/>

[Home](#) [Il parere degli esperti](#) Assenza della segnaletica di Stop e responsabilità del Comune

- [Il parere degli esperti](#)
- [L'Avvocato](#)

[Facebook](#)

[Twitter](#)

[Linkedin](#)

[Email](#)

[Print](#)

Anche in assenza della segnaletica di Stop orizzontale, ma in presenza di quella verticale, sussiste l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra (Tribunale di Pavia, Sez. III, Sentenza n. 879/2021 del 22/06/2021-RG n. 2748/2020)

Viene citato a giudizio il Comune di Vigevano onde vederne accertata la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. e conseguentemente la restituzione delle somme versate ai danneggiati in seguito al sinistro stradale.

L'Assicurazione ha agito in giudizio esponendo che con riferimento all'incidente occorso nel Comune di Vigevano il 13.8.2011, si era trovata a corrispondere, a titolo di risarcimento danni, l'importo di euro 46.033,60 alla controparte della propria assicurata, la quale ultima, alla guida della propria vettura, aveva occupato un incrocio andando a collidere con altro veicolo cui avrebbe dovuto dare la precedenza. In particolare, essa attrice rileva che l'assenza della segnaletica di Stop orizzontale avrebbe indotto in errore l'assicurata, provocando così il sinistro, e dunque la responsabilità è del Comune.

Il Tribunale ritiene la domanda infondata.

I commi 2° e 5° dell'art. 145 del Codice della Strada, prevedono "quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione" e che "i conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale".

Dal verbale redatto dalla Polizia Locale intervenuta, risulta la presenza della sola segnaletica verticale di stop e l'assenza della identica segnaletica orizzontale sull'asfalto.

Per tale ragione la Polizia Locale, e in allineamento l'attrice, deducono che il conducente può essere indotto in errore.

La conducente del veicolo Opel Corsa, anche a volere ipotizzare che non avesse notato il segnale verticale di stop, avrebbe comunque dovuto dare la precedenza al veicolo antagonista Toyota Rav 4 che proveniva da destra.

Conseguentemente, non si può ritenere che, su tale obbligo, la conducente della Opel fosse stata indotta in errore a causa dell'assenza della segnaletica orizzontale di stop.

L'unico elemento rilevante riguarda il fatto che l'obbligo di precedenza, a differenza di quello di Stop, non pone il conducente nell' incondizionato obbligo di arrestare il veicolo prima della linea di innesto della strada nell'intersezione.

Così ragionando, allora, l'attrice avrebbe dovuto provare non tanto l'induzione in errore, bensì che, per la peculiare natura e conformazione dei luoghi, pur con la prudenza richiesta dalle circostanze del caso, la conducente della Opel non si era potuta avvedere a tempo debito dell'esistenza stessa dell'incrocio e, quindi, che questo fosse insidioso al punto da rendere sostanzialmente indefettibile il segnale orizzontale di Stop.

Sotto tale profilo, i capitoli di prova articolati dall'attrice sono del tutto inconferenti.

Oltretutto, tale ipotesi – sebbene non articolata dall'attrice – , oltre a non risultare dal verbale prodotto in causa, non può essere desunta dallo stato dei luoghi come appare nelle fotografie prodotte in causa, che rappresentano il crocevia del tutto visibile.

Invece, dal verbale di intervento si desume che la conducente della Opel, impegnava l'incrocio senza accertarsi del sopraggiungere di altri veicoli a cui doveva dare la precedenza.

Per tali ragioni, il sinistro è addebitabile interamente al veicolo Opel.

Concludendo, il [Tribunale di Pavia](#): 1. respinge la domanda presentata dall'attrice nei confronti del Comune di Vigevano; 2. condanna l'attrice alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite per euro 5.467,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Avv. **Emanuela Foligno**

Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? [Clicca qui](#)

Leggi anche:

[Lesioni causate da omessa custodia della strada e nesso causale](#)

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA [Cancella la risposta](#)

Articolo originale:

<https://responsabilecivile.it/assenza-della-segnaletica-di-stop-e-responsabilita-del-comune/>

Generato da armandopassaro.it il 28/07/2026 22:52

Email: passaroarmando@gmail.com | Cell. +39 339 5356532